



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 15438 del 22 gennaio 2019

OGGETTO: Attività di commercio al dettaglio – Forme speciali di vendita – E-commerce

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune fa presente di avere ricevuto una SCIA per commercio elettronico con deposito e che da accertamenti effettuati è risultato che la merce viene ritirata personalmente a cura del cliente finale presso il deposito del soggetto titolare dell'attività.

Fermo quanto sopra, chiede se, stante tale circostanza, l'attività in discorso possa comunque ritenersi attività di commercio elettronico.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

La modalità di commercio *on line* è disciplinata dall'articolo 68, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'articolo 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativi al commercio al dettaglio.

La citata normativa di settore, nel caso del commercio *on line*, si limita ad indicare il titolo legittimante da presentare ai fini dell'avvio dell'attività.

In ogni caso, ad avviso della Scrivente, il pagamento e la consegna del prodotto acquistato non appaiono dover essere obbligatoriamente effettuati l'uno *on line* e l'altra al domicilio del consumatore, stante la circostanza che è possibile pagare in contrassegno, nonché ritirare la merce anche presso un punto vendita dell'esercente.

Ne consegue che nei casi in cui il prodotto non sia consegnato, bensì ritirato direttamente dal consumatore finale, non cambia la disciplina applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)